

Sintesi delle proposte di intervento sul Disegno di Legge 1086 – Senato

1) In tema di competenza: emendamento sostitutivo

Al comma 1 dell'articolo 27 (del DDL 1086), nel primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile, come introdotto dal detto comma 1, le parole “nella comparsa di risposta” sono sostituite dalle parole: “non oltre l'udienza di cui all'articolo 183”.

Nota esplicativa:

Si ritiene vi sia contrasto o poca armonia tra quanto stabilito nel primo periodo di detto articolo, così come modificato dal DDL 1086, laddove stabilisce che l'incompetenza per materia, per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e quanto disposto dal co. 3 del medesimo articolo che individua nell'udienza ex art. 183 il termine ultimo per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per valore, per materia e per territorio nei casi di cui all'art. 28 del codice di procedura civile.

Sarebbe forse opportuno uniformare i due termini individuando nell'udienza ex art. 183 il termine ultimo per l'eccezione di parte e il rilievo d'ufficio (oppure lasciare le cose come stanno).

2) In tema di spese di lite: prima ipotesi – emendamento sostitutivo

Al comma 10 dell'articolo 27 (del DDL 1086), nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, come sostituito dal detto comma 10, le parole “tempestivamente formulata” sono sostituite con le parole “eventualmente formulata dalla controparte nel corso del giudizio”

Nota esplicativa:

Non essendo stato modificato l'articolo 167 cpc, non si comprende, per quanto concerne il convenuto, quando dovrebbe essere formulata “tempestivamente” una proposta conciliativa da parte del medesimo; né ha senso che il convenuto stesso elabori tale proposta con l'atto di costituzione, ammettendo, così, implicitamente la fondatezza della domanda dell'attore. Come pure sembra plausibile che possa avere interesse anche quest'ultimo, nelle more del giudizio, a proporre al convenuto una soluzione transattiva. Sarebbe, quindi, più opportuno (riferendosi indistintamente a tutte le parti del processo) modificare il detto articolo nel seguente modo: “ se accoglie la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa eventualmente formulata dalla controparte nel corso del giudizio, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta stessa ...”.

3) In tema di spese di lite: seconda ipotesi – emendamento sostitutivo

Al comma 10 dell'articolo 27 (del DDL 1086), nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, come sostituito dal detto comma 10, le parole "tempestivamente formulata" sono sostituite con le parole: "eventualmente formulata entro l'udienza prevista dall'articolo 183, comma quinto, ovvero, se concessi, entro il secondo dei termini previsti dall'articolo 183, comma sesto."

Nota esplicativa:

Si trova alquanto generico il riferimento alla tempestività dell'eventuale proposta conciliativa e difficile l'individuazione dei giusti motivi del rifiuto della proposta conciliativa. Si potrebbe forse incidere sulla regolamentazione delle spese soltanto una proposta conciliativa formulata in sede stragiudiziale o al limite fino all'udienza ex art. 183 nella quale, sulla scorta delle reciproche richieste e difese, le parti possono trovare ancora conveniente conciliarsi. Fatta più avanti nel giudizio, in prossimità della decisione magari al solo fine di sperare nell'applicazione della presente disposizione, non merita di essere presa in considerazione.

La formulazione adottata per il nuovo art. 91 c.p.c. sembra mirata alla deflazione ovvero alla rapida definizione dei processi: l'attore, testardo nel proseguire il giudizio non volendo transigere a condizioni non soddisfacenti, sarà punito con la condanna alle spese.

Pur volendo sorvolare su piccoli particolari (come vanno valutati i giustificati motivi del rifiuto) viene in evidenza l'incompletezza della norma. Dire che la proposta conciliativa deve essere "tempestivamente" formulata, ai fini dell'applicazione del dettato dell'art. 91, non fornisce le garanzie che dovrebbe né all'attore, né al convenuto.

Al fine di evitare sicure strumentalizzazioni della norma, il Legislatore dovrebbe apporre un termine definito che dovrebbe coincidere con la fine dei termini concessi alle parti ex art. 183, VI co., c.p.c. (versione vigente). In tal modo l'attore potrà valutare l'intera situazione a seguito della costituzione del convenuto e quest'ultimo potrà verificare di quali prove dispone controparte a sostegno della pretesa.

E tanto senza considerare che la disposizione del novellando art. 96 c.p.c. potrebbe rivelarsi pensata quale contrappeso a quella dell'art. 91 c.p.c.; ed in questo caso, però, il Legislatore non si è accorto che potrebbe succedere che l'attore sia vittorioso, ma condannato alle spese ed il convenuto, soccombente, ma vittorioso per le spese di lite, sia condannato ex art. 96; ovvero e più assurdo: l'attore, vittorioso nel merito, viene condannato ex art. 91 ed ex art. 96 c.p.c.

4) In tema di spese: emendamento soppressivo

Il comma 11 dell'articolo 27 (del DDL 1086) è soppresso. Pertanto il secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile resta invariato.

Nota esplicativa

Con la sostituzione dei giusti motivi con gravi ed eccezionali ragioni sembra che si sia voluto porre l'accento sull'eccezionalità della compensazione delle spese giudiziali tra le parti che diventa un istituto di limitatissima applicazione. Probabilmente molti avvocati, in particolar modo quelli che si occupano di controversie contro enti e pubblica amministrazione – laddove la compensazione era la regola - saranno contenti. È però assurdo che alla diffusa seppur monca applicazione di una disposizione (tante sono le sentenze prive di motivazione in ordine al regolamento delle spese) si ponga rimedio modificandola.

5) In tema di condanna alle spese – emendamento sostitutivo

Il comma 12 dell'art. 27 (del DDL 1086) è sostituito dal seguente:

Il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Quando pronuncia sulle spese il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, salva la prova di un danno maggiore”.

Nota esplicativa

Si ritiene emendabile in toto il comma che il legislatore intende aggiungere all'art. 96 cp.c. Si lascia un'ampissima discrezionalità al giudice a differenza di quanto previsto dal IV co. dell'art. 385 cpc (che peraltro il legislatore si propone di abrogare) che individua nella colpa grave il presupposto per la condanna di somma di denaro equitativamente determinata e nel doppio dei massimi tariffari il limite massimo quantitativo della stessa. Alla Suprema Corte il legislatore pose dei limiti che non ritiene oggi necessario imporre alla discrezionalità degli altri giudici, fra tutti i giudici di pace.

Inoltre la previsione in esame sembra che introduca un altro caso di pena pecuniaria che, però, non si basa sugli stessi presupposti delle pene pecuniarie previste, ad esempio, negli art. 54, 67, 118 cpc. e non opera allo stesso modo dal momento che la somma equitativamente determinata viene pagata all'altra parte e non allo Stato.

Probabilmente l'intenzione del legislatore è quella di disincentivare il ricorso alla giustizia “in ogni caso”; ma in tal modo si potrebbe individuare un profilo di incostituzionalità per contrasto con l'art. 24 della Carta Costituzionale.

Se invece il presupposto è la temerarietà della lite, vi è già la previsione normativa a tutela della parte vittoriosa che può ottenere il ristoro dei danni subiti.

6) In tema di prima udienza di cognizione: emendamento sostitutivo

Al comma 2 dell'articolo 27 del DDL 1086, al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole "gravi motivi" sono sostituite dalle seguenti: "giusti motivi".

Nota esplicativa

Possono sfuggire le ragioni che giustificano la nuova formulazione dell'art.183 co.6 che subordina la concessione dei termini alla sussistenza di gravi motivi di difficile individuazione. Sarebbe forse opportuno richiedere alle parti di motivare la richiesta dei 3 termini lasciando al giudice la decisione, previa valutazione della giustezza dei motivi addotti.

Inoltre rendere ipotesi residuale la concessione dei termini, se fatta con l'intento di accelerare i tempi di definizione di una controversia, potrebbe non aver senso stante l'introduzione del procedimento sommario di cognizione (art.702 bis).

7) In tema di testimonianza scritta: emendamento sostitutivo

Al comma 6 dell'articolo 28 (del DDL 1086), il primo comma dell'articolo 257-bis del codice di procedura civile, come introdotto dal detto comma, è sostituito dal seguente:

"Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato."

Nota esplicativa:

L'aspetto teleologico della riforma del codice di procedura civile pare riassumibile in poche parole: abbreviare i tempi processuali.

Il fine è giusto ed espressione di civiltà, ma il "mezzo" è inadeguato.

Il Legislatore sembra dimenticare o non dare il giusto peso a quelli che sono i veri problemi della Giustizia, quei problemi che costituiscono la reale causa della dilatazione dei tempi del processo: magistrati in sottonumero, carenza di personale amministrativo, mancato accorpamento di Uffici di modeste dimensioni.

Pensare di ottenere un processo snello e rapido introducendo la prova testimoniale resa su modello da spedire a mezzo posta (art. 103 bis disp.att.) è pura utopia, almeno nella nostra realtà (finché i Giudici saranno costretti, per carico di ruolo, a rinviare ad udienze fissate all'anno successivo, poca importanza assume il "risparmio" dell'ascolto dei testimoni).

In assenza della prassi virtuosa (che non ci appartiene, purtroppo) l'impegno a dire la verità espresso dinanzi ad un Giudice costituisce una garanzia (benché minima) di verità della deposizione. Prevedere la compilazione di un modello (sebbene sottoscritto ed autenticato nelle firme) non può assicurare la genuinità e l'attendibilità del teste.

Forse, per rispondere alle esigenze che motivano il Legislatore e - contestualmente - evitare di svilire il mezzo di prova, si potrebbe suggerire di utilizzare le modalità previste dal c.p.p. nella disciplina delle investigazioni difensive (artt. 391 bis e ter).

In particolare sul minimo emendamento proposto.

Considerate le differenti situazioni socio-economiche e culturali esistenti tra le regioni italiane, sarebbe, forse, più opportuno limitare l'eventualità della testimonianza scritta ai soli casi di cui all'art. 203 cpc (assunzione fuori della circoscrizione del tribunale), favorendo in tal modo anche l'attuazione del principio dell'economia del processo.

Si potrebbe, quindi, proporre la seguente modifica: "... può disporre nelle ipotesi di cui all'articolo 203, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone di formulare, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ..."

8) In tema di sospensione concordata: emendamento sostitutivo

Al comma 9 dell'articolo 28 (del DDL 1086), nell'articolo 296 del codice di procedura civile, come sostituito dal detto comma 9, le parole "il processo venga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi" sono sostituite con le parole: "il processo venga sospeso, sentite le parti e per una sola volta, fino a dodici mesi".

Nota esplicativa:

La proposta di modifica dell'art. 296 c.p.c. sulla sospensione del processo appare inadeguata nel termine previsto, considerato che il legislatore della riforma all'art. 624 bis c.p.c., in tema di esecuzione immobiliare, ha previsto termine di sospensione della procedura su istanza di tutte le parti, per una sola volta e sino a ventiquattro mesi.

Sussistendo nel processo di cognizione le stesse ragioni di celerità che contraddistinguono quello di esecuzione, si propone che la frase "il processo venga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi" venga sostituita con "il processo venga sospeso, sentite le parti e per una sola volta fino a dodici mesi".

Si consideri che in rito il termine medio di rinvio di un giudizio civile è difficilmente inferiore a sei mesi.

9) in tema di giudizio sommario (fase introduttiva): emendamento sostitutivo

Al comma 1 dell'articolo 32 (del DDL 1086), nel terzo comma dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, come introdotto dal detto comma 1, le parole "almeno trenta giorni prima" sono sostituite dalle parole: "almeno sessanta giorni prima".

Nota esplicativa:
in generale

L'aspetto teleologico della riforma del codice di procedura civile pare riassumibile in poche parole: abbreviare i tempi processuali.

Il fine è giusto ed espressione di civiltà, ma il "mezzo" è inadeguato.

Il Legislatore sembra dimenticare o non dare il giusto peso a quelli che sono i veri problemi della Giustizia, quei problemi che costituiscono la reale causa della dilatazione dei tempi del processo: magistrati in sottonumero, carenza di personale amministrativo, mancato accorpamento di Uffici di modeste dimensioni.

Pensare di ottenere un processo snello e rapido introducendo il cd. procedimento sommario di cognizione (art.702 bis e segg.) ovvero la prova testimoniale resa su modello da spedire a mezzo posta (art. 103 bis disp. att.) è pura utopia, almeno nella nostra realtà (finché i Giudici saranno costretti, per carico di ruolo, a rinviare ad udienze fissate all'anno successivo o fissare la comparizione delle parti a seguito di ricorso ex art. 702 bis a nove mesi, poca importanza assume il "risparmio" dell'ascolto dei testimoni).

prima serie di ragioni:

Valutato che l'introducendo procedimento sommario di cognizione si applicherebbe a tutte le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, tenuta presente, quindi, l'ampiezza del suo campo di azione, ridurre a 30 gg prima dell'udienza fissata il termine entro cui deve essere notificato al convenuto il ricorso con il pedissequo decreto del giudice, rispetto ai 90 gg previsti dall'articolo 163 bis, appare palesemente iniquo, dal momento che, tra l'altro, si richiede che il ricorso contenga tutte le indicazioni e l'avvertimento di cui all'articolo 163, equiparandolo in tal modo all'atto di citazione. Sarebbe auspicabile, perciò, prevedere un termine più congruo; pertanto, il terzo comma dell'introducendo art.702 bis potrebbe essere così modificato: " ... il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell' udienza, deve essere notificato al convenuto almeno sessanta giorni prima ... ".

Seconda serie di ragioni:

Nella stessa relazione introduttiva del Guardiasigilli on. Alfano e nella illustrazione della riforma pubblicata su Guida al Diritto il 18.10.08, il Ministro illustra che questo processo, del tutto nuovo nella formulazione, si applica alle cause "di facile soluzione" costituiscono una snella alternativa al procedimento ordinario.

Ma il I co, dell'art. 702 bis della riforma destina tale procedimento alle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, potendosi, conseguentemente, accedere a tale procedimento per tutte le cause residualmente previste dall'art. 50 bis e ter c.p.c.

Ebbene, nella competenza residuale del Giudice Monocratico ex art. 50 ter c.p.c. rientrano anche cause di "straordinaria" complessità e valore che esigono allegazioni istruttorie ponderose.

Con la conseguenza che il termine fissato nel progetto di riforma di almeno 30 gg. Dopo la notifica del ricorso ed entro il quale il convenuto deve costituirsi, appare insufficiente per provvedere alla raccolta della necessaria documentazione, alla allegazione della stessa ed alla strutturazione della difesa.

Ci si riferisce, in particolare, a società con complessa organizzazione territoriale (Banche, Enti etc.) alle quali il ricorso introduttivo verrà notificato presso la sede legale, diversa e lontana dal luogo in cui sono conservate le scritture e si sono verificati gli eventi di cui è doglianza giudiziale.

L'osservazione assume la sua evidenza sia nella considerazione delle decadenze connesse e della facoltà del Giudicante di provvedere anche con ordinanza alla

decisione sia dalla necessità di non gravare le Corti di Appello con il necessario svolgimento di istruttorie non svolte in primo grado (art. 702 quater).

Non trattandosi di cause di facile soluzione ma di snellezza del rito si propone che il termine di costituzione del convenuto di cui al comma III dell'art. 702-*bis* della riforma, venga fissato sostituendo la frase "almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione..." in "almeno sessanta giorni prima della data fissata per la costituzione...".

Ciò comporta, in armonia con la snellezza del procedimento, sostanziale riduzione dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. per l'ordinario giudizio di cognizione.

Dalla prima lettura delle norme oggetto del progetto di riforma al Parlamento (D.D.L. 1086 Senato) si evince l'intenzione del Legislatore di accelerazione del processo, ma l'osservazione che nasce è quella della possibile introduzione, in tal modo, di una pericolosa disparità di trattamento tra le parti del giudizio con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La parte attrice o "ricorrente", pur se vittoriosa in giudizio, rischia comunque di essere gravata delle spese: tale disparità può essere vista con riguardo all'art. 91 c.p.c che introduce una sorta di "deroga" al principio della soccombenza.

È vero, infatti, che la "soluzione conciliativa" delle controversie deve, nell'attuale contesto storico, essere incentivata, ma la previsione di una sorta di "condanna" della parte vittoriosa", almeno nella previsione letterale di cui al progetto di riforma, appare, alla luce anche della nuova ed ulteriore sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c., forse eccessiva e contraria alle ragioni di "giustizia".

Al contrario, la parte convenuta o "resistente" viene privata, come si evince dalla lettura dell'art. 702 bis c.p.c. , del tempo ragionevolmente necessario ad impostare la propria adeguata difesa.

Sarebbe auspicabile, infatti, che il termine di costituzione del convenuto previsto dall'art. 702 bis c.p.c. venisse allungato.

Il diritto di difesa garantito come diritto inviolabile dall'art. 24 della nostra Costituzione, rischierebbe, in tal modo, e, secondo tale impostazione, di essere seriamente compromesso.

10) in tema di giudizio sommario (fase decisoria): emendamento sostitutivo

Al comma 2 dell'articolo 32 del DDL 1086, nell'ultimo comma dell'articolo 702-*ter* del codice di procedura civile, come introdotto dal detto comma 1, le parole "Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti."

Sono sostituite dalle parole: "Il giudice provvede in ogni caso, con l'ordinanza di cui al comma quinto, sulle spese del procedimento secondo le indicazioni contenute negli articoli 91 e seguenti."

Nota esplicativa

Altra discordanza presenta la statuizione di cui all'ultimo comma dell'art. 702 ter, nella parte in cui prevede che il giudice provveda sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e ss. cpc., il quale stabilisce che il giudice decide in merito alle spese con la sentenza che definisce il processo; nel procedimento sommario, invece, il giudice decide il giudizio con ordinanza emessa ai sensi del 5° comma del detto articolo 702 ter. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, la seguente modifica: " Il giudice provvede in ogni caso, con l'ordinanza di cui al comma quinto, sulle spese del procedimento secondo le indicazioni contenute negli articoli 91 e seguenti".

11) in tema di semplificazione complessiva dei riti: emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 33 (del DDL 1086) è aggiunto il seguente:

"Art. 33-*bis* (semplificazione dei riti processuali civili).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma successivo, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e semplificare i riti processuali civili, riducendoli ad uno e mantenendo le sole peculiarità istruttorie indispensabili in relazione alla materia regolata.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la devoluzione di tutte le controversie di cognizione in primo grado, sia ordinaria che sommaria, ad un organo giudicante monocratico, eccettuate le sole controversie in unico grado dinanzi alle Corti di Appello;

b) prevedere come generale per tutte le controversie di cognizione ordinaria, dalla fase introduttiva a quella decisoria e per tutti i gradi merito, il rito attualmente previsto per le controversie individuali di lavoro dagli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, escluso il tentativo obbligatorio di conciliazione ed affermando come generale la disciplina sull'esecutività della sentenza di primo o unico grado;

- c) conservare, in relazione alla materia, soltanto i mezzi istruttori speciali attualmente previsti che siano indispensabile in relazione agli interessi concretamente tutelati;
- d) riordinare di conseguenza il libro secondo e, per quanto eventualmente necessario, il libro quarto del codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione, provvedendo anche al consolidamento ed alla nuova numerazione delle norme complessivamente risultanti;
- e) abrogare tutte le norme incompatibili, anche se contenute in leggi speciali;
- f) prevedere una disciplina transitoria che, anche con scaglioni temporali ed entro un tempo complessivo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al comma 3, preveda la sottoposizione al rito unificato di tutto il contenzioso civile esistente.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centocinquanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.

7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2.

Nota esplicativa:

La riforma proposta mira a rendere semplice ed unico il rito civile davanti ai giudici di merito di ogni grado. Si basa sulla considerazione della generale accettazione della monocraticità come regola ordinaria, cioè della devoluzione ad un solo giudicante della risoluzione delle controversie anche di più complessa struttura e natura, già sperimentata del resto in numerose materie con le riforme via via susseguitesi anche di recente. Del resto, la riforma prevede la conservazione della collegialità, ma solo in appello e quindi dopo una prima deliberazione del merito. Ancora, per evitare la persistente compresenza dei circa trenta riti civili attuali, sia pure in via transitoria e fino ad esaurimento delle numerosissime controversie pendenti, si propone una normativa transitoria che consenta l'assoggettamento al nuovo rito unificato entro un periodo massimo di cinque anni.